

S. 138 / Nr. 31 Zollgesetz (i)

BGE 68 IV 138

31. Sentenza 6 ottobre 1942 della corte di cassazione nella causa Ministero pubblico della Confederazione e Nessi.

Regeste:

Gli art. 317 e 339 della PPF non sono stati abrogati dal CPS. Interpretazione dell'art 398 lett. o e lett. d del CPS.

Applicabilità e portata dell'art. 98 cp. 3 LD.

Art. 317 und 339 BStrP sind vom StGB nicht aufgehoben worden. Auslegung von Art. 398 lit. o und lit. d StGB.

Anwendbarkeit und Bedeutung von Art. 98 Abs. 3 ZG.

Les art. 317 et 339 PPF n'ont pas été abrogés par le CPS. Interprétation de l'art. 398 lettres o et d CPS.

Application et portée de l'art. 98 al. 3 L sur les douanes.

Ritenuto in fatto:

A. Con decisione 17 luglio 1940 il Dipartimento federale delle finanze e delle dogane infliggeva a Clelio

Seite: 139

Nessi una multa di fr. 20 000 per infrazione al divieto d'esportazione dalla Svizzera di 4395 kg di argento grezzo.

In data 16 dicembre 1941 la Direzione del IV circondario delle dogane faceva istanza affinché il Pretore di Mendrisio commutasse in arresto, dedotto il carcere preventivo sofferto dal Nessi, la multa ancora scoperta ammontante a fr. 19 360.50.

Con sentenza 20 febbraio 1942 il Pretore di Mendrisio accoglieva quest'istanza nel senso che condannava il Nessi a 84 giorni di arresto, col beneficio della sospensione condizionale della pena.

B. Da questa sentenza il Procuratore generale della Confederazione si è aggravato tanto alla Corte di cassazione e revisione del Cantone Ticino quanto alla Corte di cassazione penale del Tribunale federale, sostenendo l'inammissibilità sia del beneficio della condizionale, sia del computo del carcere preventivo.

Con giudizio 11 giugno 1942, la Corte di cassazione e revisione del Cantone Ticino, dopo essersi dichiarata incompetente ad occuparsi del computo della prigionia preventiva fatto dal Pretore di Mendrisio nel querelato giudizio, dichiarava che, trattandosi di una contravvenzione alle leggi fiscali della Confederazione, l'art. 339 della PPF (non abrogato dall'art. 398 lett. o del CPS) escludeva la sospensione condizionale della pena.

C. In seguito a questo giudizio il Procuratore generale della Confederazione dichiarava di mantenere il gravame interposto al Tribunale federale in quanto impugna la deduzione dell'arresto preventivo.

A sua volta il Nessi insorgeva contro questo giudizio, chiedendo che fosse confermata in ogni punto la sentenza 20 febbraio 1942 del Pretore di Mendrisio.

Considerando in diritto:

1. L'art. 98 cp. 2 della legge sulle dogane (LD) rimanda, per la commutazione delle multe inesigibili, all'art. 28 della legge federale 30 giugno 1849 sul modo

Seite: 140

di procedere nei casi di contravvenzione alle leggi fiscali e di polizia della Confederazione, e alla legge federale 1 luglio 1922 sulla commutazione della multa in prigionia.

L'art. 28 della prima di queste due leggi è stato abrogato dall'art. 342, cp. 2, cifra 1 PPF e sostituito dall'art. 317 PPF; la seconda legge è stata espressamente abrogata dall'art. 398 lett. d CPS insieme con tutte le disposizioni delle altre leggi federali concernenti la commutazione delle multe. L'art. 317 PPF e anche l'art. 339, in quanto applicato alla commutazione della multa, entrano nel novero di siffatte disposizioni, e sarebbero quindi pure abrogati e, giusta l'art. 334 CPS, sostituiti dall'art. 49 cifra 3 CPS.

Se non che questa conclusione è in urto con l'art. 398 lett. o CPS, in quanto esso, enumerando singolarmente le disposizioni della PPF abrogate, non menziona gli art. 317 e 339 della PPF. Non vale obiettare che non occorre che la lettera o abrogasse gli art. 317 e 339 PPF, poichè già abrogati in virtù della lettera d dello stesso articolo 398: infatti la lettera ~l non avrebbe reso superfluo di menzionarli nella lettera o, la quale, secondo il suo tenore, intende dare un'enumerazione completa degli articoli della PPF non più in vigore. D'altra parte, il non aver menzionato gli art. 317 e 339 PPF

tra quelli abrogati della PPF non è imputabile ad una svista, ma è intenzionale, poichè la repressione dei reati fiscali senza commutazione della multa in arresto sarebbe gravemente pregiudicata, in particolare quando si tratti di reati doganali. La contraddizione tra la lettera d e la lettera o è adunque soltanto apparente: essa si risolve nel senso che la lettera cl stabilisce il principio e la lettera o prevede un'eccezione per i reati contro le leggi fiscali della Confederazione. Non si deve però concludere che il CPS non tocca per nulla la commutazione delle multe fiscali; infatti, l'art. 333 cp. 2 CPS prevede che la detenzione sia sostituita dall'arresto.

Da quanto suesposto risulta che l'art. 339 PPF, applicato dall'ultima istanza cantonale, continua a rimanere in

Seite: 141

vigore anche dopo il 1 gennaio 1942, cosicchè il ricorso per cassazione interposto dal Nessi dev'essere respinto.

2. Passando all'esame del ricorso per cassazione del Procuratore generale della Confederazione, devesi osservare quanto segue:

L'art. 98 cp. 3 LD, il quale vige ancora in virtù dell'art. 333 cp. 1 CPS, dispone che, se le pene pecuniarie sono commutate in prigionia, l'arresto preventivo subito in conformità dell'art. 90, cp. 2, cifra 2 LD è dedotto. Nel caso presente si tratta però di un arresto preventivo ai sensi dell'art. 90, cp. 2, cifra 3 LD, arresto di cui non è previsto il computo.

Così stando le cose, il Pretore di Mendrisio non poteva tener calcolo nel suo giudizio 20 febbraio 1942 del carcere preventivo sofferto dal Nessi. A ciò nulla muta il fatto che tanto la Direzione delle dogane del IV circondario, quanto il Procuratore pubblico sottocenerino hanno chiesto che la multa fosse commutata in 84 giorni di arresto, tenuto conto di 6 giorni di carcere preventivo sofferto. Infatti, se l'apertura del procedimento di commutazione è subordinata ad una domanda, le modalità della commutazione dipendono esclusivamente dalle norme legali, indipendentemente dalle conclusioni presentate al giudice.

Il Tribunale federale pronuncia:

Il ricorso di Clelio Nessi è respinto ed il ricorso del Procuratore generale della Confederazione è ammesso.

Di conseguenza, la sentenza 2 febbraio 1942 del Pretore di Mendrisio è annullata e gli atti sono rimandati per nuovo giudizio ai sensi dei consideranti